

TORNATA DEL 10 MARZO 1871

PRESIDENZA TORRE ARSA.

Sommario. — Congedo — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge — 1. Approvazione della convenzione postale, e di altra per lo scambio di vaglia postali col Belgio; 2. Approvazione della convenzione postale addizionale colla Gran Bretagna — Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo — Seguito del riassunto del Relatore — Parole de' Senatori Musio, De Foresta, Conforti, e del Relatore per fatti personali — Ordine del giorno del Senatore De Foresta — Osservazioni e ordine del giorno del Senatore Menabrea — Riserva del Ministro d' Agricoltura e Commercio — Avvertenze dei Senatori Chiesi e Arrivabene — Riserva del Relatore.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Il Senatore Camozzi chiede un mese di congedo, il quale gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Prima di riprendere la discussione sul progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo essendovi all'ordine del giorno due progetti di legge composti di un solo articolo, l'uno per l'approvazione della convenzione postale, e di altra per lo scambio di vaglia postali, conchiuse il 2 luglio 1870 col Belgio, e l'altro per l'approvazione della Convenzione postale addizionale conchiusa il 7 dicembre 1870 colla Gran Bretagna, se il Senato non fa opposizione, si passerà alla discussione di questi due progetti di legge i quali probabilmente non daranno luogo a discussione, e quindi si riprenderà a discutere sul progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

Non essendovi opposizione, darò lettura del primo degli anzilette progetti.

(V. Atti del Senato No 31)

Approvazione della convenzione postale, e di altra per lo scambio di vaglia postali conchiuse il 2 luglio 1870 col Belgio.

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale ed alla convenzione per lo scambio di vaglia postali tra l'Italia ed il Belgio, firmate a Firenze il 2 luglio 1870 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il . . . . . »

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, se ne rimanda l'approvazione allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della Convenzione postale addizionale colla Gran Bretagna.

(V. Atti del Senato N° 32)

L'unico articolo della legge è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale addizionale tra l'Italia e la Gran Bretagna, firmata a Firenze il 7 dicembre 1870, e le cui ratifiche furono scambiate ivi il . . . . . »

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, su questo articolo, l'approvazione sarà rimandata allo squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Si riprende la discussione sul progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

La parola è all'onorevole Relatore per continuare la sua orazione.

Senatore Tecchio, Relatore. Signori Senatori! Ieri ho parlato del sistema della Cassazione, e spero averlo purgato dalle mosseggie accuse. Oggi mi rimane a parlare della Terza Istanza; e assai mi rincresce che non sia ancora presente l'onorevole De Foresta, al quale soprattutto mi conviene dirigere la parola.

Non è meraviglia che egli, nato, allevato, cresciuto, e come Avvocato e come Magistrato e come Ministro, all'ombra di sistemi onninamente diversi da quello della Terza Istanza, abbia dovuto chiedere informazioni su codesto sistema ad altre fonti, ad altre persone. Lo

fonti, le persone a cui si è rivolto, non sono state puato ammirabili per esattezza.

Due sono, come ieri accennavasi, le specie della Terza Istanza o della Revisione.

La Terza Istanza o Sacra Rota pontificia, inventata dai Canonisti del medio evo; e la Terza Istanza o Revisione, data dagli Austriaci nel 1816 alla Lombardia e alla Venezia, e poi rimasta nella Venezia malgrado la felice sua redenzione del 1866.

Della Terza Istanza canonica o pontificia ha ragionato con somma lucidità l'onorevole mio Collega, il Senatore Bonacci. Io dunque mi limito a discorrere della Terza Istanza *more austriaco*, qual è tuttavia costituita in Venezia.

L'onorevole De Foresta incoglieva in errore; non per colpa sua (lo ripeto), ma per colpa di chi gli avrà fornito informazioni poco precise. Incoglieva in errore, allorchè, cominciando il discorso della Terza Istanza, affermava che essa è un rimedio *straordinario*.

La Terza Istanza è invece, di sua natura, e per la sua istituzione, un rimedio *ordinario*; il più ordinario che dar si possa; la provocazione al Terzo Giudizio contro due sentenze *difformi*.

A quella missione *ordinaria* fu poi appiccicata, quasi per incidenza, una missione *straordinaria*, che chiamasi appunto il rimedio straordinario della Revisione contro due sentenze *conformi*, accusate di manifesta nullità o di manifesta ingiustizia.

A prima giunta, e sotto il primo aspetto *ordinario*, la concessione del gravame contro due discordi giudizi sarebbe degna di plauso. « *In ore duorum stat omne verbum* » dice il Vangelo: e perciò se il *Verbo* nei due primi Giudizi è discorde, bene sta che s'interroghi il terzo, il quale all'uno o all'altro aderisca.

Ma il guaio è qui, che la idea della *doppia conforme* è assai volte una pretta illusione. Ed infatti: per quantunque possano aversi, e spesso si abbiano, due Giudizi conformi *nella dispositiva*, da parte della prima e della seconda Istanza, o dell'una delle prime due e della terza, i Giudizi riescono non di rado differentissimi nei fondamenti, nella ragion del decidere: e (che più?) non è infrequente ad accadere che il primo Giudice abbia accolta, per esempio, una prima eccezione, senza delibare le altre due, tre, quattro, che insieme a quella sono in Processo; il secondo Giudice abbia invece accolto una seconda eccezione, senza decidere sulla prima, sulla terza, sulle susseguenti; e il terzo Giudice accolga una terza eccezione, senza decidere nè la prima, nè la seconda, nè le altre che alla terza vengono appresso.

Laonde, fino a che sia vero ciò che ho sempre stimato e stimerò sempre verissimo, ad onta che l'onorevole Senatore Musio abbia ieri pensato altrimenti; fino a che sia vero che la giustizia della Sentenza, non può nè deve desumersi dalla *dispositiva*, ma dai *motivi* dalla ragion del decidere; sarà vero altresì, che a poter dire che v'hanno due sentenze *conformi*, fa-

rebbe mestieri che amendue le sentenze fossero *concordi nei motivi*, nella ragion del decidere; sarà vero altresì, che quando ricavasi la *conformità* dalla nudità e mera dispositiva, anzichè dai fondamenti, dai motivi, dalla ragion del decidere, si rinuncia al pregio intrinseco, alla virtù essenziale della *doppia conforme*; e, anzichè avere un *Verbo in ore duorum*, avete due o più Verbi sostanzialmente separati, isolati, diversi, distinti e forse contrari, sopra ciascuna rispettivamente delle questioni che nella prima, nella seconda, nella terza, o (se anche vogliasi) nella quarta, e nella quinta Istanza, sono state esaminate e decise.

Signori: se vero non fosse che la virtù e il pregio della sentenza consiste tutto nella *ragion del decidere*, saprebbe egli l'onorevole Senatore Musio insegnarmi il perchè tutte le Legislazioni dei popoli non affatto incivili prescrivano a lettere cubitali che le sentenze hanno ad essere  *motivate* ; ed risolutamente il prescrivano, da dichiarar nulle, di nullità radicale e insanabile, le Sentenze de' Giudici del merito che  *motivi*  non abbiano e in fatto e in diritto?

Se vero non fosse, che la virtù e il pregio intrinseco delle sentenze consiste nella ragion del decidere, l'opera dello scrivere i  *motivi*  sarebbe peggio che inutile, sarebbe uno spreco di quel tempo che altri chiama moneta: basterebbe dettare con atto di impero assoluto il mero precetto, o il mero divieto, che costituisce la dispositiva: e la epigrafe di qualsivoglia sentenza potrebbe, anzi dovrebbe esser questa:

« *Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas* ».

E sì da senno, che ci guadagnerebbe la giustizia, ci guadagnerebbe la libertà, ci guadagnerebbe il progresso! e sì da senno, che quindi si farebbe la via a spedir cento e più Cause in un giorno, senza tanto romperci il capo! e sì da senno, che codesto sarebbe un rimedio assai più miracoloso che quelli, tanto umili e tanto poveri, che ieri a sera, senza aver sentito l'avviso degli onorevoli miei Colleghi della Commissione, io mi ingegnava di balbettare! —

Le cose, che io toccava poc'anzi della *doppia conforme* (che conforme *nell'apparenza*, è spesso *difforme nella sostanza*), sono cose che possono dar odore di sottigliezza a chiunque non abbia speso la vita su quelli che Giovenale denominava « *juris nodos et legum enigmata* ».

Eppure son vere e certe: così vere e così certe, che i giureconsulti e i governanti della monarchia Austro Ungarica, e di tuttessa la Confederazione Germanica del Nord, ora più che mai rifiutano la Terza Istanza, e il colorato prestigio della *doppia conforme*, e stanno murando il nuovo edificio della Corte di Cassazione.

A ogni modo: per chiarire i fatti riscontri, adduco due esempi, ai quali, chi sentisse vaghezza di queste ricerche, potrebbe aggiungerne delle grosse migliaia.

Suppongo instaurato domani nel Regno d'Italia il

sistema della Terza Istanza, allegato dalle beatitudini della *doppia conforme*: e parlo con alla mano, o alla mente, il Codice Civile italico del 1865, si meritamente acclamato, eziandio dagli *esotici*.

Primo esempio: Caio, minorenni, ha stipulato nella minoretà un contratto, senza l'intervento del suo rappresentante legittimo: e, parecchi anni dopo essere uscito de' minorenni, impugna il contratto, per difetto appunto di quell'intervento. Mevio, reo convenuto, oppone 2, 3, 4, eccezioni: la prima, che al contratto di che si disputa non occorreva alcun intervento di rappresentante legittimo, perchè fu stipulato nelle condizioni prevedute dagli articoli 4, o 5 del patrio Codice di Commercio; la seconda, e subordinata, che a Caio non compete azione di impugnare il contratto, perchè all'occasione del contratto, egli ha occultato la sua minoretà, come prevede l'art. 1305 del Codice Civile; la terza, e più subordinata, che Caio ha perduto l'azione, perchè, uscito de' minorenni, ha ratificato il contratto collo eseguirne la maggior parte, come prevede il 1309; la quarta, e più ancora subordinata, che l'azione di nullità è estinta per il quinquennio, corso e scaduto dopo la maggioretà come prevede il 1300. Or ecco: il Tribunale di prima cognizione accoglie la prima eccezione (nessun bisogno di intervento) senza deliberare alcuna delle altre: la Corte d'Appello accoglie invece, senza decidere la prima, o le altre, la seconda eccezione (occultata minoretà): la Terza Istanza, senza decidere la prima, la seconda, la quarta, accoglie la terza eccezione (ratifica): la Quarta Istanza, se la ci fosse, accoglierebbe per avventura, senza decidere veruna delle altre, la quarta eccezione (prescrizione estintiva).

Secondo esempio: l'attore, sotto le spoglie di erede legittimo, impugna un testamento per difetto di forma: l'erede testamentario oppone, anche qui, quattro eccezioni: prima, l'attore *non habet vestem candidam*, perchè non è successibile, o non è il primo tra i successibili; seconda, l'attore, se pur fosse successibile, è incapace per causa d'indegnità; terza, l'attore ha perduto qualsiasi diritto, per effetto di rinuncia; quarta, il testamento non ha vizi di forma, o non ha vizi tali che, giusta la legge, forniscano titolo a dizione di nullità. Accade come nel primo caso: il Tribunale di prima cognizione sta per la prima, la Corte d'Appello per la seconda, la Terza Istanza per la terza eccezione: la Quarta Istanza, se la ci fosse, starebbe per la quarta, e così via.

Chi negherà che in questi casi, e in una filatessa di altri consimili, le due, e sin'anco le tre e le quattro Sentenze, pur risultando conformi *nella dispositiva*, non sono punto o poco conformi nella ragion del decidere? che anzi, ogni singola questione *di fatto*, ogni singola questione *di diritto*, non fu conosciuta e decisa se non una sola volta, da un solo giudice, in un solo grado di Istanza? e che alla fin fine il convenuto ebbe per sè, l'attore ebbe contro a sè, in ogni singola questione, un solo giudizio?

Era pertanto nel vero, com'è suo costume, il Nicolini, quando conchiudeva i suoi cenni sulla *doppia conforme* nei seguenti termini: « Per incontrarci dunque in una *doppia conforme*, ci converrebbe andare di appellazione in appellazione; e se si dicesse doverci fermare ad un'ultima, il Giudice di questa diverrebbe appunto quel Giudice *arbitrario e dispotico* che si vorrebbe evitare ».

E l'onorevole De Foresta, che ha una fede incrollabile nella infallibilità delle otto Sentenze della sua Terza Istanza o Revisione di Bologna, riescite conformi alle Sentenze della prima, anzichè a quelle della seconda Istanza, non ha probabilmente considerato che (seguendo l'avvertimento di Ulpiano, nel luogo da lui citato) non soltanto dai secondi Giudici dovremmo temere che « *nonnunquam bene latus sententias in pejus reforment* »; ma dovremmo temere il medesimo dai terzi Giudici: « *neque enim melius pronuntiat qui novissimus* » (non dice il secondo, non dice il terzo, non il quarto, ma dice *NOVISSIMUS*) « *neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est* ».

Il peccato originale del sistema della Terza Istanza egli è questo: che, per andar in traccia della *doppia conforme*, quasi sempre irreperibile, i fautori di quel sistema si trovano nella necessità di stabilire che nel secondo e nel terzo grado non si possa aggiungere nè una eccezione (neanco quella di *prescrizione*), nè un documento scritto, nè una prova orale, nè un ammiccolo, nè la delazione o l'offerta di un giuramento, che non siano stati introdotti, deferiti, od offerti nel primo grado; che in somma gli Atti della Causa debbano pervenire al secondo, e al terzo giudice, materialmente in quell'identico stato nel quale sono stati chiusi a sentenza sul banco del primo giudice.

Tale è in effetto, senza restrizioni, senza riserve, senza rimedi, la disposizione del Codice o Regolamento di procedura civile austriaco: e la disposizione è eminentemente logica, perchè svanirebbe al tutto la idea della *doppia conforme* se i secondi o i terzi giudici pronunciassero sovra altra base che quella dell'identica Istruzione di Causa, dello identico Volume di Atti e di Allegati, sn'quali ha pronunciato il Tribunale di Prima Istanza e rispettivamente la Corte d'Appello.

Ma non è egli evidente che codesta disposizione, conseguenza logica della utopia della *doppia conforme*, mette a pericolo irreparabile di iattura e rovina la Parte che ha per sè il buon diritto, sol che la Parte o l'Avvocato siasi dimenticato, o non abbia stimato necessaria nel primo grado, vuoi l'allegazione di una circostanza, vuoi la negazione di un asserto contrario, vuoi la produzione di un documento, vuoi l'articolazione di una prova per testimoni o periti, vuoi la offerta o la delazione di un giuramento, vuoi la constatazione di un qualche elemento utile all'azione, o vuoi la invocazione di una qualche eccezione, o di un mezzo che la giustifichi?

Meglio assai il nostro sistema, pel quale:

il primo giudizio, se ad altro non valesse, vale di esperimento che apre gli occhi alle Parti e ai loro Patrocinatori:

nel secondo giudizio, e Parti e Patrocinatori, fatti cauti dagli abbagli già presi, e dai difetti ne quali sono incorsi dapprima, hanno il valico aperto a integrar pienamente la buona Istruzione della Causa; ad ogni mancamento possono sopperire, ad ogni dimenticanza, ad ogni inavvertenza; ogni lacuna possono colmare: « *non deducta deducam, non probata probabo* »:

e finita così la Istruzione, aggiunte le Conclusioni, aggiunta la discussione orale e pubblica, tempo è che la Sentenza del secondo giudice (ov'ei non creda tuttavia necessaria, e non ordini, una Istruzione più ampia), tempo è che la Sentenza del secondo giudice abbia ad essere ricevuta *pro veritate*, quanto ai criteri, agli apprezzamenti, alla convinzione del fatto, e delle prove: perchè tutti sanno che il giudizio del fatto « *in estimatione judicis est* »: e perchè ogni altro giudizio sul fatto non costituirebbe una diversa presunzione *judicis*, ma una diversa presunzione *hominis*; dovrebbe quindi ragionevolmente soggiacere ad altro giudizio; e non arriverebbersi mai ad una meta, alla quale i giudizi fermar si dovessero.

Ciò quanto al fatto.

Che se il secondo giudice, il quale è e dev'esser sovrano nel giudizio del fatto, ha male interpretata o violata la legge che a quel fatto riguarda; avete allora (secondo il nostro sistema) avete l'asilo sull'altare della Cassazione.

E che più si può egli bramare per la *certezza legale* della giustizia della Sentenza?

Diceva ieri l'onorevole Senatore Musio (se per altro gli orecchi non m'ingannarono), diceva che il *non deducta deducam, et non probata probabo*, è un *controsenso*, e come tale è deplorato del Bentham.

Il Bentham parla nel cospetto e sotto gl'influssi di un organismo giudiziario essenzialmente diverso dal nostro; organismo che fa buona prova nell'Inghilterra, ma che nessuno si è mai cimentato, o cimentasi, di introdurre in altri paesi d'Europa.

Del resto, io non mi arrischio a disputare di *sensi* e di *controsensi*: io non mi affido al mio proprio voto, e neanche ai voti, che ho in sì gran conto, di questi onorevolissimi maestri miei, che mi sono Colleghi nella Commissione. Ho interpellato a questi di la scienza Germanica; di quella Germania, che molto sa, e molto studia, (e piaccia a Dio che non istudi e non sappia troppo più che non sappiamo e non istudino gl'Italiani!): ho veduto due nuovi progetti al Codice di procedura civile, elaborati per lunghissimi anni da Commissioni di uomini i più addottrinati, i più competenti, i più pratici; l'uno è il progetto del Codice di Procedura Civile per la monarchia Austro ungherese, l'altro è il progetto, anche più recente, della Confederazione Ger-

manica del Nord. — Amate voi che io vi citi uno ad uno i paragrafi di quei Codici, nella parti che concernono la nostra questione? Se il volete son pronto.

Frattanto, se non ho al tutto demeritato la vostra fiducia, credete a me: il nuovo Codice, proposto per gli Austro-Ungarici, e il nuovo Codice, proposto per la Confederazione Germanica del Nord, osteggiano e tagliano via tutte e due le disposizioni di che gli onorevoli preopinanti vorrebbero far dono all'Italia: inaugurano la Cassazione sulle ceneri delle Terze Istanze; e, sulle ceneri delle prime Istruzioni *immutabili*, inaugurano il permesso della nuova Istruzione nel secondo grado d'Istanza.

I due Codici son molto simili l'uno all'altro.

Guardo a quello della Confederazione del Nord; e leggo:

a) In grado d'appello è ammessa la introduzione di nuovi fatti e di nuove prove: § 762;

b) Contro la sentenza definitiva del giudizio di appellazione non vi è altro reclamo che la querela di nullità *per violazione di legge*. §§ 793, 807, 808, 813, 814;

c) Per le querele di nullità vi è un solo ed unico Supremo Dicastero per tutti gli Stati della Confederazione, colla denominazione di *Suprema Corte di Giustizia*; e ciò *nell'interesse della uniforme applicazione e sviluppo del diritto*: §§ succitati;

d) Le norme giuridiche, che servirono di fondamento all'annullazione, devono essere prese a fondamento della nuova Decisione del Giudizio d'appello: § 826, lett. c.

Tutti veggono, senza che io tampoco lo faccia notare, che codesto è precisamente il nostro sistema; il sistema, al quale oggi gli onorevoli preopinanti vorrebbero che si disdicesse. —

Lasciata ormai dall'uno dei lati l'attuale giurisdizione *ordinaria* della Terza Istanza, accostiamoci alla sua attuale giurisdizione *straordinaria*.

L'onorevolissimo signor Presidente me lo permetta. Giacchè il Senatore De Foresta non era presente, e me ne increbbe, quando ho ricominciato stamane il discorso, interrotto per la tarda ora nella tornata di ieri; mi stimo in debito di notificargli come per me sia stato affermato che il rimedio della Terza Istanza, secondo le leggi austriache, non è per la sua propria natura, per la propria sua istituzione, un rimedio *straordinario*, ma sibbene un rimedio *ordinario*: e che di poi, in appendice, fu data al Tribunale di Terza Istanza una *straordinaria* missione, che è quella di revocare e riformare anche due decisioni pienamente *conformi*, e quando pure *conformi* non solo *nella dispositiva*, ma eziandio nei *motivi*, nella ragion del decidere.

Ciò prenesso, o Signori: parlando della missione *straordinaria* della Terza Istanza, occorrono obiezioni ben più gravi di quelle che riflettono alla sua missione o giurisdizione *ordinaria*.

Voi avete ottenuto due sentenze conformi, e per

avventura (secondochè io diceva testè) non meno conformi nella virtù intrinseca, nella ragion del decidere, che nella loro *dispositiva*.

Nulla ostante, il vostro avversario, il soccombente, ha facoltà di ricorrere alla Terza Istanza, alla Revisione straordinaria; sol che diasi cura di scrivere nel suo Ricorso, ch'egli accusa le due conformi di nullità manifesta o di manifesta ingiustizia. E il Tribunale di Terza Istanza, senza nuovo processo, senza nuova Istruzione, sul solo esame degli Atti e dei documenti che ebbero sotto gli occhi i primi e i secondi Giudici, tanto concordi e tanto unisoni, ha podestà di dire alla Parte vittoriosa, di dire ai Giudici del primo e del secondo grado: « le due sentenze conformi sono manifestamente nulle, o manifestamente ingiuste; ed io non solo le casso e le annichilo, ma con sentenza irreparabile, irrevocabile, insindacabile, dichiaro che ha torto chi ha vinto due volte, che ha ragione chi due volte ha perduto, e che il *Verbo* non deve stare, nè stà *in ore duorum*, ma nella voce mia, sola ed unica ».

Non vi spaventa, o Signori, questo potere effrenato, infinito, senza riscontro, o, come i Francesi direbbero, senza *controllo*?

Ma, almeno, la Corte di Cassazione, se vede violata la legge, non giudica nè pregiudica il *merito*, la questione di criterio o di apprezzamento, la questione del *fatto*. Ma, almeno, la Corte di Cassazione è soggetta al *controllo* della Corte di rinvio, che è liberissima di cresimare la sentenza cassata, e di sostenere che la legge non fu violata. Ma, almeno, se ciò si avvera, la Corte di Cassazione è soggetta all'altro *controllo* che nomasi *delle Sesioni unite*, nelle quali 15 Giudici pronunciano sopra il punto di diritto, che da prima era stato deciso da sette Giudici.

E poichè mi venne sul labbro il *numero* dei giudici: quantunque nelle cose della giustizia, forse più che in altre bisogne, non sia fuor di proposito il comune proverbio che i voti si *pesano* e non si *contano*; e quantunque i voti de' secondi o de' terzi giudici abbiano per sè la presunzione di essere più illuminati che quelli dei primi; altri tuttavia, avendo parlato del *numero* de' giudici, anch'io del *numero* devo dire alcunchè.

Per solito, una Causa agitata in primo grado, nei Tribunali provinciali vien giudicata da 5 giudici; e parimenti in grado di appello, per solito da 5 giudici.

Dico « per solito »: perchè il Presidente ha facoltà, secondo quelle leggi, di *rinforzare l'Aula*, cioè di accrescere il numero legale dei giudici: facoltà, di cui nel suo prudente criterio si vale quando crede la Causa di molto peso e di difficile disquisizione. Per l'esercizio di questa facoltà, l'Aula d'Appello può dunque trovarsi costituita, anzichè dei 5 giudici voluti dall'organico, di 7 o di 9 giudici.

Il numero legale dell'Aula di Terza Istanza è di 7 giudici, compreso il Presidente; e se, in via di Revisione straordinaria, trattasi di revocare e riformare

due sentenze conformi, il numero legale dell'Aula è costituito di 11 giudici.

Così è possibile ad accadere che una Parte abbia vinto in primo e secondo grado per 10, e forse per 12, e forse per 14 voti; e in Terza Istanza ottenga altri 5 voti, che in tutto sono o 15, o 17, o 19 voti, e nondimanco perda la Causa per soli 6 voti, al confronto dei 15, o 17, o 19 che hanno risposto per Lei!

Signori: nessuno più di colui, che da quasi un lustro presiede la Terza Istanza in Venezia, sentirebbe lo stimolo di propugnare le sorti di quella istituzione.

Egli dovrebbe affermare, ed afferma colla mano sulla coscienza, che il Tribunale di Terza Istanza ha servito alla vera e sana amministrazione della giustizia, costantemente, lealmente, diligentissimamente. — E perchè?

Perchè quel Tribunale *volle* sempre contenersi entro i limiti della legge: perchè *non volle* mai sostituire alla giustizia *scritta nella legge* la giustizia suggerita dalla *mente* o dal *cuore*; nè *volle* mai lasciarsi trascinare a porre in loco del diritto *legale* il diritto *morale*, e in loco del dettato dei Codici il dettato della *equità*.

Ma, e che per questo?

E se il Tribunale di Terza Istanza avesse preso un diverso indirizzo: se talvolta, reputando migliori le ispirazioni della propria dottrina e della propria esperienza che non le prescrizioni della legge, a quelle piuttosto che a questa avesse dato la palma, e a quelle piuttosto che a questa avesse informate le sue decisioni; nelle quali, o nei *motivi* che le corredano, non è tampoco obbligato di citare un articolo o un paragrafo di legge.....: quale compenso, quale rifugio, quale vendetta giuridica avrebbero avuto le Parti contro a codesti che, per quantunque determinati da quello che il Bonacci ha chiamato *lo zelo della giustizia*, certo sarebbero eccessi di potere, violazioni di legge, usurpazioni dell'autorità legislativa?

Sì, miei Signori, quel Tribunale se avesse preso un diverso indirizzo, arrivato sarebbe, senza crederlo e senza volerlo, per diretta via al *dispotismo* giudiziale, al pessimo dei dispotismi, perchè foggato del manto, della forma, del nome augusto di Sentenza Suprema.

Se altri non trema di cotali istituzioni, ne tremo io. Non ne tremo per me; chè a me basta il monito di Lui che disse: « *ego justitias judicabo: judicium durissimum his qui praeaut flet* ». Non ne tremo pei miei Congiudici, che conosco intimamente per prove indubitabili, irrefragabili: non ne tremo pe' miei Congiudici, ai quali darei confidentemente in mano tutto me stesso, la mia famiglia, il mio onore. Ne tremo per l'*avvenire*, al quale i Legislatori debbono pensare e provvedere: ne tremo per quegli anni non ancor nati, dei quali a me, come a voi tutti, sono incogniti gli uomini, le condizioni, le passioni, i costumi. A quegli anni, a quegli uomini non auguro gli sconfinati poteri dei Tribunali di Terza Istanza. —

Non parlo della *Giurisprudenza*; la quale è asso-

lutamente impossibile a stabilirsi quando il giudizio della Terza Istanza non è, e non deve essere, limitato alla sola discettazione del *diritto*, della *legge*, violata o non violata, ma congloba in se medesimo e il giudizio del *diritto* e l'apprezzamento del *fatto*.

Dirò solo: e qui, comechè a mio mal grado, devo ripensare alla *esperienza* mia propria: dirò solo, che ho esercitata nel Veneto l'avvocatura sino al 1848, cominciando dal 1835: trabalzato, come era stile pel governo austriaco, da una ad altra sede, e in ispecie al Distretto di Montagnana, ho trovato quel fertilissimo territorio quasi tutto coperto di antichissimi *diritti dominii*: nei cinque o sei anni, che stetti colà, vennero decise moltissime liti, quasi tutte nella materia dei *diritti dominii*, posti a confronto e si colle disposizioni del Codice Civile austriaco, e si colle disposizioni del famoso Decreto Italico del 27 aprile 1814, che regolava e regola i rapporti tra direttario ed enfiteuta per ciò che riguarda il pagamento delle imposte, la detrazione del quinto, e così via: tante furono le discussioni su codesta materia in quegli anni, e tante le sentenze pronunciate anche in grado di Appello e di Terza Istanza, che, partitomi da Montagnana sul finire del 1842, non ho mai più sentito parlare di questioni siffatte: vado in esilio nel 48, e in esilio rimango sin verso il fine del 66: poi torno a Venezia, e senza chiederlo e senza desiderarlo, vengo assunto all'Ufficio di Magistrato. Lo credereste? Trovai di nuovo, come non fossero mai state discusse e giudicate, tra direttari e utilisti questioni *identiche* a quelle che io reputavo da ben oltre a venti anni dimenticate; talchè oggi medesimo si agitano nuovamente, in quella materia, le questioni per cui aveva veduto sì gran copia di sentenze, molte delle quali *conformi* nella dispositiva, e parecchie *conformi* altresì nella ragion del decidere. Oh, in vero, abbiam di che consolarci dei buoni effetti della giurisprudenza!

Proseguiamo. Nel 1837, l'Austria mandò fuori una Norma regolatrice delle disdette per finita locazione. Appena vedutasi quella Norma, si cominciò a questionare se il disdettante, che nel giudizio di opposizione alla disdetta figura come reo convenuto, dovesse compiere il debito proprio dell'Attore; se cioè a lui incombesse, o piuttosto al disdettato, l'onere della prova. A me pareva che la prova de' fatti asseriti a fondamento della disdetta dovesse incombere al disdettante: contro il mio assunto venivano pronunciate in Prima Istanza e in Appello due decisioni pienamente conformi: io ricorrevo alla Terza Istanza, ossia al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, sedente in Verona: e quel Supremo Senato con decisione *motivata* mi diede intera ragione: dico con decisione *motivata*, perchè a que' tempi il Supremo Tribunale non dava mai *motivi* se non quando annullava e riformava due Sentenze o due Decreti conformi. Tornato, come vi diceva, verso la fine del 66 a Venezia, ho sentito farsi di nuovo, e si ripete

anche a questi dì, la questione se il disdettante abbia, quanto alla prova, il dovere proprio dell'Attore, o se invece la prova contraria alle asserzioni della disdetta debba esser fornita dal convenuto.

Or la impossibilità di costituire una giurisprudenza, le perenni oscitanze, i perpetui tentennamenti, il continuo rinascere delle questioni, le spessissime contraddizioni dei giudicati sugli stessi punti di diritto, è egli un bene, è ella cosa desiderabile in paese civile? Sarà fonte di lucro per quei pochi che, tra i forensi, il titolo non meritano di avvocati: ma assè nostra, che non è un bene per la *giustizia*, e per la università dei cittadini a cui dev'essere amministrata. —

E a proposito della Terza Istanza o della Revisione Pontificia, nel sistema della quale ha giurato l'onorevole De Foresta, ricordo un *Caso*, nel quale ebbi anch'io qualche parte.

Ho letto una Sentenza della Revisione, emanata in Bologna nel 1860 (prima che venisse istituita la Corte d'Appello di Bologna), emanata cioè da un Tribunale non soggetto a sindacato nemmeno innanzi al Supremo Tribunale della *Segnatura* per le Cause civili, o della *Consulta* per le Cause penali.

La Causa che fu definita con quella Sentenza appariva dappprincipio d'indole tutto penale: ma furono sollevate una e più eccezioni di diritto civile, stantechè, secondo il Motuproprio di Gregorio XVI, o il Codice e Regolamento penale pontificio, contro certe azioni penali si potevano introdurre e far giudicare nei giudizi penali certe azioni, certe eccezioni di natura civile. Fatto stò, che la *Revisione* ha pronunciato la estinzione dell'azione penale, e la Sentenza fu dal Tribunale di *Revisione* denunciata alla Corte di Cassazione in Milano. Ivi un egregio ufficiale del Pubblico Ministero sostenne che la Sentenza non era denunciabile in Cassazione, perchè non sarebbe stata denunciabile neanche alla Consulta Romana. La Corte di Cassazione non s'è piegata alle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale: ha invece creduto di poter esaminare la sentenza della Revisione di Bologna; ha ritenuto che la Causa penale non fosse pregiudicata dalle eccezioni civili accolte dalla Revisione, e ha cassato la sentenza e rinviato la Causa a nuova Istruzione; in esito della quale fu poi proferita Sentenza d'accusa, rinvio alla Corte d'Assisie di Bologna, Sentenza di condanna, e quindi Ricorso alla Corte di Cassazione, e elezione del Ricorso. — Veda adunque l'onorevole De Foresta che, anche secondo la Corte di Cassazione di Milano, le sentenze della *Revisione* non sono infallibili.

Altri *Casi*. Il Ministero Ricasoli nel 1866, quando si combatteva la guerra nei campi della Venezia fra l'Italia e l'Austria, emanò (investito, qual era, di pieni poteri) un Decreto Reale, pel quale tutte le Sentenze proferite dai Tribunali Austriaci dopo il 20 luglio 1866 nelle Provincie Venete, e rispettivamente dalla Suprema Corte di Giustizia in Vienna sopra Cause o Processi delle Provincie Venete, dovevano conside-

rarsi come nulla e come non pronunciate; sicchè le Cause, o fossero penali o fossero civili, avrebbero poi dovuto essere giudicate dai Tribunali o Corti del Regno Italico.

Firmato il trattato di pace 3 ottobre 1866, da Vienna a Venezia calarono alquante Cause, alquante Sentenze.

Pervennero, tra le altre, alla Terza Istanza parecchie Sentenze che dalla Suprema Corte di Giustizia Imperiale erano state proferite in terzo grado d'Istanza posteriormente al 20 luglio, e che appunto perciò dovevano essere assoggettate a nuova decisione nella Terza Istanza Veneta.

Si fecero alla detta Terza Istanza le Relazioni: i Giudici, senza leggere le Sentenze di Vienna, diedero i loro voti: poi, rotti i suggelli, furono anche lette le Sentenze della Suprema Corte di Vienna: si vide che in alcune di quelle Cause le Sentenze erano diverse dai voti della nostra Terza Istanza: e tuttavia il Consiglio non una sola volta ha declinato da' voti suoi; non una volta sola ha opinato che in quelle Cause la *giustizia* richiedesse una pronunziazione conforme alle Sentenze di Vienna, anzichè ai propri suoi voti, al suo proprio *Conclusum*.

Qual prova maggiore, che, se vi piace entrare nel sistema della Terza Istanza, o della Revisione, non bisogna arrestarci a tre gradi, a tre giudizi; ma fa mestieri (come predicava il Nicolini) procedere di appellazione in appellazione, sino a quel termine, oltre al quale non troverete se non un Giudice arbitrario e dispotico? —

Non ho parlato di giudizi penali austriaci; perchè la differenza del procedimento penale austriaco dal procedimento penale italico è tale, e sì profonda, che sarebbe impossibile un qualunque confronto. Accennerò solo che l'Austria, la quale (lo dico a suo meritato onore) da qualche anno va progredendo nella via del meglio, ha essa stessa diffidato de' suoi procedimenti penali e delle Sentenze che vengono proferite, in esito a quelli, dai primi, dai secondi, dai terzi giudici; ne ha diffidato tanto, che nel 24 febbraio 1860 il Governo Imperiale ha dichiarato che la Suprema Corte o Terza Istanza procederà *d'ufficio* a riformare le sentenze, già irrevocabili, ogni volta che venga *in qualsiasi modo* a conoscere che *fu fatto un torto* all'imputato o al condannato.

Di cotal guisa, da un lato, il Governo Austriaco dimostra che non ha fede, non che in due giudizi conformi, neanche in tre giudizi conformi; dall'altro, distrugge l'autorità della cosa giudicata; e per ultimo, costringe i giudici di Terza Istanza a tornar senza fine, ed eziandio senza istanza di Parte, a riesaminare i processi definitivamente, secondo la legge, esaminati, e anche in ultimo grado decisi. —

Chiudendo il primo e il secondo suo discorso, l'onorevole De Foresta ci ha lanciato una severa interpellazione. La Corte di Cassazione (egli ha detto), la Corte di Cassazione non è l'edificio, ma è il tetto dell'edificio:

or come volete voi costruire il tetto prima che costruito sia l'edificio?

Ma, o Signori, non lo abbiamo noi l'edificio? Non abbiamo noi e i Codici e gli organici? A qualcuno dei Codici non ha contribuito egli stesso l'onorevole De Foresta? Non fu egli che ebbe parte nella preparazione del primo Codice di procedura civile, mentre era Ministro Guardasigilli, dalla metà dell'anno 1851 sin verso il marzo del 1852? E quando il progetto di legge per l'approvazione del nuovo Codice di procedura civile venne presentato sul principio del 1853 alla Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino, a me che ebbi il carico di Relatore non sono forse caduti sott'occhi gli studi preparatorii del De Foresta? E quel Codice, allora accettato, e ch'ebbe forza di legge sino al 1860, fu egli mutato (quanto al *sistema*) nel Codice e nell'Organico del 1859, o nel Codice e nell'Organico del 1865? E il suo *sistema* non si appunta egli oggidì alla Cassazione?

No, noi non vogliamo costruire un nuovo edificio; noi vogliamo invece che, sino a che altri non proponga e non veggasi costruito un edificio migliore, l'Italia rimanga in possesso di quell'edificio che ha le sue fondamenta, le sue mura, il suo altare, il suo tetto, e cui stanno di presente imitando gli Austro-Ungheresi e la Germanica Confederazione del Nord. —

L'onorevole De Foresta ha recato in mezzo eziandio considerazioni politiche, a riguardo di tale o tale altra città.

Quando seggo come Senatore, non posso avere e non ho dinanzi agli occhi che una sola figura, la più maestosa figura che io mi sappia ideare, l'Italia.

A questa mi inchino: le Città, le Regioni non possono venir a cimento con essa lei, che tutte le stringe al suo cuore.

Non ho entusiasmi o predilezioni speciali: ne ebbi assai per quelle parti d'Italia che rimanevano schiave intanto che altre eran libere: ma tanta sciagura, grazie al Cielo, è cessata: ormai tutti siam liberi, e tutti siamo Italiani.

Se dovessi sentire speciali predilezioni, ne sentirei verso quella Regione che mi diede i natali, e verso quell'altra che mi ha pietosamente ospitato per tanta parte della mia vita.

Se stesse in me il divisare dove abbiassi da collocare o una Corte di Cassazione o un Tribunale di Terza Istanza che, per qualsiasi rispetto politico, si dovesse o lasciare o trasferire *in altra Città d'Italia che non sia Roma*; sapete per quale Città propenderei? Propenderei per Venezia: e, non per questo perchè nella Regione Veneta io nacqui e in Venezia è il mio domicilio, ma perchè nella storia ho incontrato documenti (e mi duole che non sia più qui presente l'onorevole nostro collega Sagredo, che tanto era dotto della storia di Venezia), ho incontrato documenti da cui risulta che vi ebbe tempo nel quale e Principi e Re, non appena sorgevano dis-

sensioni tra loro, a Venezia mandavano i Titoli rispettivi, e dichiaravano di sottomettersi al giudizio che i Giudici di quella Repubblica fossero per proferire: tanta fede meritavano, tanta fede godevano quei Magistrati, dei quali è dolce cosa poter affermare che perdute non sono le tradizioni!

A ogni modo: se tutte le Regioni d'Italia dobbiamo considerare come sorelle, dobbiamo altresì considerare che, negli umani petti, all'amore verso le sorelle prevale sempre l'amore verso la madre: e Modestino, quando ancora eravamo fanciulli, ci ha insegnato che « *Roma communis nostra patria est* ». (leg. 33 ff. ad municipalem et de incolis.) —

Signori Senatori, io concludo.

Quel celebre Procuratore Generale, che fu il Dupin terminava una sua magnifica requisitoria alla Corte di Cassazione di Parigi con queste parole: « Follia è la sapienza che vuol essere più sapiente della legge ». Chi vi garantisce dal pericolo di questa follia? Essa sola la Corte di Cassazione; perchè essa sola, non immischiata nelle questioni del merito, o nei criteri del fatto, è posta in istato di non ascoltare e di non seguire altra sapienza che la sapienza, la voce, l'oracolo della legge!

**De Foresta.** Domando la parola per un fatto per personale.

**Presidente.** Il primo che ha domandato la parola per un fatto personale è il Senatore Musio. Io faccio riflettere agli oratori che la discussione generale è chiusa, e che prendendo la parola per un fatto personale, non possono altro che rettificare un fatto, od un'espressione, ma non rientrare nel merito della questione.

La parola è al Senatore **Musio**.

**Senatore Musio.** Anche senza l'avvertenza dell'onorevolissimo nostro Presidente io mi era fatto il proposito oggi come sempre di non invocare un fatto personale per rientrare nel merito. Io adunque non dirò che due parole, e strettissimamente mi atterrò al fatto personale. Una la dirigerò all'onorevole Senatore Conforti, perchè ieri egli ha capito male me, ed una all'onorevole Tecchio, perchè ieri io ho capito male lui.

L'onorevole Conforti, che mi onora largamente della sua bontà, ieri ha fatto di me una specie di vandalo, che non solo abbatte la statua di Venere, ma ancora la statua della libertà, e mette a ferro ed a fuoco il tempio della giustizia poco meno di quello che abbia fatto Tito col tempio di Gerusalemme.

Egli ha detto che io distruggo le guarentigie della libertà: che io distruggo l'istituzione dei giurati e che respingo l'Italia nei tempi della barbarie. Ma egli mi ha troppo malinteso.

Io non voglio e non ho detto altro, salvo che la Terza Istanza facesse in materia penale quello che fa la Cassazione, senza minimamente toccare a veruna delle istituzioni liberali, ed anzi meglio assodandole.

Infatti lessi prima il mio progetto sulla Terza

Istanza, che conferma quanto ho detto innanzi all'onorevole Poggi. Io ho detto che la Terza Istanza se il rito è vizioso lo fa correggere, altrimenti giudica in merito. Dopo prese la parola l'onorevole Bonacci, e disse nè più nè meno di quello che ho detto io. L'onorevole Bonacci disse che quando viene una causa penale in Cassazione, si guarda se vi è un vizio nel rito. Se vi è vizio nel rito la Cassazione rinvia per farlo correggere; e se non vi è vizio nel rito, rinvia affinchè sia giudicato nel merito. Ora, la Terza Istanza da me proposta e desiderata farebbe nè più nè meno di quel che ha detto l'onorevole Bonacci, se vi fosse vizio nel rito: e farebbe molto meglio se vi fosse violazione di legge, giacchè la mia Terza Istanza giudicherebbe sul campo, e non farebbe come ora fa la Cassazione, che non giudica essa, e rinvia ad altri la causa, e manda il condannato a viaggiare per tutta Italia colla croce sulle spalle, e colla mannaia sul collo, prolungando non già la vita, come ha detto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ma gli orrori e gli strazianti spasimi dell'agonia.....

Ecco ciò, che io precisamente ho detto: e quindi vede l'onorevole Conforti quanto egli mi ha malinteso, e come io, volendo fare l'uomo liberale, giusto e misericordioso, vado ben lontano dal fare il vandalo. Io dunque prego l'onorevole Conforti ad intendermi bene, ed a persuadersi che a nulla io minimamente rinunzio di quello che la sapienza dei nostri progressi giuridici ha statuito per proteggere la libertà e la giustizia, che io nulla voglio distruggere del bene che abbiamo, che io voglio edificare aggiungendovi il meglio, e che io sono un vandalo, il quale vuole non vilipesi, ma onorati più squisitamente i più nobili sentimenti della natura e dell'umanità.

Ieri l'onorevole Tecchio ha detto qualche parola che io non ho ben capito.

Bisogna ritenere che io ieri, in assenza dell'onorevole Guardasigilli pei sommi riguardi che mi pregio di avere verso di lui, ho troncato una gran parte del mio discorso, quindi per quanto concerneva l'onorevole Guardasigilli io mi sono limitato a citare il Nicolini. Egli si riferì a questo autore per provare che la Cassazione è d'origine italiana; e siccome a questo scopo medesimo prima di lui lo aveva citato io, perciò dalla posteriore sua citazione contro di me poteva nel Senato rimanere un dubbio sulla mia scrupolosa esattezza, e mi sentii in dovere di ritornare al Nicolini, quantunque fosse assente l'onorevole Guardasigilli.

Ma per tutto il rimanente io ho spinto i miei riguardi per la sua assenza fino al punto che nulla ho detto nè di Hello, nè di Vico.

Egli ha invocato queste due autorità per provare che la Cassazione è fatta per difendere l'autorità legislativa dalle invasioni dell'autorità giudiziaria; ora Hello dice precisamente il contrario, giacchè parlando di simili invasioni, dice che possono accadere

da parte del potere esecutivo, ma non mai per parte del potere giudiziario. Ecco le sue parole: « Ces empiétements ne sont à craindre, que du côté du pouvoir exécutif, non du côté du pouvoir judiciaire ». Ora Hello il quale afferma che l'autorità giudiziaria non lascia timore di poter usurpare sull'autorità legislativa, può essere invocato per provare che la Cassazione è fatta per difendere l'autorità legislativa dalle impossibili ed immaginarie usurpazioni dell'Autorità giudiziaria?

L'onorevole Tecchio ha invocato Mayer per dimostrare quanto sia sublime il concetto che informa la Cassazione, ed io chiamo l'onorevole Tecchio davanti Mayer per dimostrargli quanto è impossibile che l'Autorità Giudiziaria possa usurpare sull'Autorità Legislativa, e quanto è immaginario che la Cassazione difenda l'Autorità Legislativa dalle impossibili usurpazioni dell'Autorità Giudiziaria. Mayer nelle sue *Istituzioni Giudiziarie* dice: « ciò che il legislatore è alla nazione, il giudice lo è agl'individui componenti la nazione. Il carattere distintivo della legge è la generalità, quello della sentenza è l'individualità: la legge speciale per un solo caso non è un controsenso più marcato di quella sentenza che pretendesse di essere comune a molte specie... il Giudice non può stare attaccato se non alla specie che gli viene sottoposta. »

Dalle citate parole del Mayer e da quanto altri ragguardevoli Autori scrissero emerge che il Giudice è un ente privo di ogni ombra di spontaneità e di autonomia, il quale non può muoversi, non può fare e non può dire verbo, che sopra il solo ed unico fatto singolare che gli viene sottoposto dalle parti. Ora, io prego l'onorevole Tecchio ad aggiungere la regola, che *res inter alios judicata, aliis nec prodesse nec nocere potest*, ed a spiegarmi com'è possibile che il Giudice il quale colla sua sentenza può solo dare norma ad un unico fatto singolare, possa usurpare il posto del Legislatore e della legge, che è norma generale di un generale ordine di cose.

Ieri, per l'assenza del Signor Guardasigilli non ho parlato nemmeno del Vico invocato da lui per provare, colla sua autorità, che la Cassazione è posta alla custodia dei confini stabiliti ad ogni potere, e difende il Potere Legislativo dalle usurpazioni del Potere Giudiziario: ma oggi devo dirne una parola ed è che la custodia dei predetti confini è data all'intero Ordine Giudiziario, e che Vico non può aver inteso parlare della sola Cassazione per la semplice e perentoria ragione ch'è venuta nel mondo non anni, ma secoli dopo Vico.

Ma malgrado le più ampie spiegazioni mie intorno al Nicolini, l'onorevole Tecchio ha stimato di ritornare a lui per due fini, uno per provare l'alto concetto che Nicolini ha della Cassazione, cosa che io non ho mai negato in bocca di Nicolini, e l'altro per provare di nuovo che Nicolini rivendica all'Italia la gloria della Cassazione. L'onorevole Tecchio, terminando questa

parte del suo discorso, ha indicato nominativamente me, ed ha detto che non sapeva come io potessi avere buono in mano per asserire che Nicolini medesimo provasse che la Cassazione, volendola supporre in genere nel Sacro Regio Collegio di Napoli, sarebbe una gloria straniera. Nè per ciò solo io mi sarei oggi messo a parlare per un fatto personale se egli non avesse pronunciato queste parole che io temo di aver malinteso: *Io ho letto molti brani del libro del Nicolini; pure il Senatore Musio ne ha letto altri in senso contrario: ma io non m'incarico della spiegazione di questi enigmi.*

Ho già detto che temo di aver malinteso queste parole, e qui soggiungo che ove l'onorevole Tecchio le abbia dette, è precisamente il caso di ripetere l'adagio *plus dictum quam volitum*. Io quindi devo pregarlo di una spiegazione, e di riaprire in questo momento il Nicolini che ha già alla mano, e di leggere alla pagina 81 le seguenti parole nella nota al N. 7: *sul piano del Vescovo Borgia che fu poi Papa col nome di Calisto III il Re Alfonso I creò questo Tribunale*. Per non tediare il Senato io fo punto con queste poche parole che bastano per dimostrare a piena evidenza che l'origine del Sacro Regio Consiglio di Napoli è spagnuola: e se piace all'onorevole Tecchio di trovare in questo Sacro Consiglio il germe della Cassazione, gli piace dirlo in bocca di Nicolini, e gli è giuocoforza soggiungere che il supposto germe, a detta di Nicolini, è gloria spagnuola e non italiana.

Ora, dall'origine storica che Nicolini attribuisce al Sacro Regio Consiglio di Napoli io passo a leggere le stesse testuali parole del Nicolini intorno alla natura e missione giuridica dello stesso Consiglio. Le parole stampate a pagina 82 sono queste: « La decretazione » iniziativa di ogni causa era l'abnegazione formale » del rigor delle formole e dello stretto dritto: tutto » era *prout aequius melius et sola facti veritate inspecta*. » Ora io domando all'onorevole Tecchio se il carattere giuridico del Sacro Regio Consiglio di Napoli derivante dalle testuali parole di Nicolini non sia precisamente il rovescio e l'antitesi di quello che si attribuisce alla Cassazione, la quale, lungi dal mettere a parte il rigore del diritto, vive precisamente di questo, e lungi dal badare solamente alla verità del fatto, non può sul fatto emettere giudizio di sorta.

Badi l'onorevole Tecchio che Nicolini non si limita a dire *ex bono et aequo*, ciò che avrebbe bastato per dire che il Sacro Regio Consiglio di Napoli era come una Corte di equità all'inglese, ma usa maggior forza colle parole comparative *aequius et melius*; e quindi Nicolini respinge con maggior forza l'idea dell'onorevole Tecchio che a quel Consiglio attribuisce il germe della Cassazione.

Pure l'onorevole Tecchio che da gran tempo mi onora di molta stima, e che conobbi ed ammirai da quando io sedeva nella Cassazione, ed egli veniva a

darvi belle prove di dottrina, e di grande nobiltà di animo...

**Presidente.** Prego l'onorevole Senatore Musio a tenersi al fatto personale.

**Senatore Musio.** Appunto sto valendomi delle parole dell'onorevole Tecchio.

**Presidente.** La differenza d'opinione non è fatto personale.

**Senatore Musio.** Ritorno a dire che l'onorevole Tecchio che mi onora della sua stima, di cui lo contraccambio, ieri dopo avere letto altri diversi squarci del Nicolini disse, se non ho male inteso, le parole che ho già riferito.

Ripeto per l'ultima volta che non dubito di tutta la sua stima, e di tutta la benignità del suo animo a mio riguardo; pure io devo pregarlo di una sua pronta spiegazione, giacchè io non voglio che il Senato creda che io possa o aver letto una cosa per un'altra, o coniato alcunchè del mio. Voglio che il Senato sia sincerato che quello che ho letto si trova stampato nel Nicolini.

Ho finito il fatto personale.

**Presidente.** Il Senatore De Foresta ha la parola.

**Senatore De Foresta.** L'onorevole Relatore della Commissione mi ha fatto rimprovero che verso il fine del mio primo discorso io abbia accennato al mio disinteresse nella grave questione che vi è sottomessa, quasi per far dubitare di quello di altri.

Sappia l'onorevole Relatore che io non sono avvezzo a parlare per insinuazione: ciò che intendo dire, lo dico chiaramente e francamente.

L'onorevole Relatore avrebbe d'altronde dovuto riflettere, che se io ho creduto conveniente di accennare al Senato che io parlava senza personale interesse, è perchè nel 1868, ragionando dell'Istituzione delle Corti di Revisione, accennai a Bologna, nella qual Città come centro dell'Emilia, avrebbe forse potuto stabilirsi un Tribunale di Revisione.

Io, o Signori, custodisco la mia dignità della quale sono gelosissimo; ma lascio agli altri di custodire la loro, senza permettermi mai di dubitarne.

Mi rimprovera altresì l'onorevole Relatore che l'abbia accusato di gravissimo errore per aver egli dato alla Corte di Revisione l'origine italiana.

Signori, io non credo di essermi valso di questo superlativo; e quando l'onorevole Relatore me ne fece già rimprovero uscendo dall'Aula, io gliene ho fatta la espressa dichiarazione: dissi soltanto grave errore, e questo ho verificato poi quando ho avuto sotto gli occhi le bozze degli stenografi; e se ho detto che nell'affermazione della Commissione intorno all'origine della Cassazione vi era un grave errore, si è perchè ne sono convinto, e vi persisto. Egli ha aggiunto che non aveva nemmeno tenuto conto che questa affermazione non era sua, ma sibbene dall'onorevole Senatore Conforti fatta in uno splendido discorso (come sono tutti i suoi discorsi) tenuto davanti all'Assemblea generale della Corte di Cassazione di Firenze.

Per verità, io non aveva riflettuto a questa circostanza; e se ci avessi pensato, mi sarebbe rincresciuto maggiormente di affermare che eravi in ciò un grave errore e di mettermi in contraddizione con un dotto magistrato che stimo per le alte sue qualità di mente e di cuore, per le quali è tanto simpatico a me, come a tutto il Senato; ma non avrei tralasciato di dire ciò che pensavo, e sono più che certo che egli non se l'avrebbe avuto a male.

Si doveva altresì l'onorevole Relatore molto animatamente della avvertenza che ho fatta per quel disgraziato periodo della Relazione Ministeriale: mi diceva che non ho neppure rispettati i defunti, perchè ho parlato dell'illustre Troplong, deceduto, primo Presidente della Corte di Cassazione di Francia, ed esclamava dicendo: « pace alle tombe! ».

Sì, onorevole Relatore, (con forza) pace alle tombe; ma sia lecito alla storia di giudicare i defunti nell'interesse dei viventi e dei posteri!

Riposi pure il Signor Troplong del sonno eterno, e nulla glielo turbi; ma sia lecito a noi, per l'insegnamento della storia, di ricercare se, come egli fu gran Giureconsulto, fu del pari indipendente e dignitoso Magistrato, senza però mettere menomamente in dubbio la sua onestà ed integrità, e di far notare che cosa abbia prodotto il suo soverchio avvicinamento al Potere esecutivo ed ai Ministri.

D'altronde, vedi vicende umane! Obligato, mio malgrado, a parlare di quel paragrafo della Relazione, avevo quasi messo in bocca della Commissione le parole colle quali si poteva cancellare la penosa impressione che esso aveva prodotta, e mi aspettavo un ringraziamento; invece mi fu data una risposta risentita, la quale ha forse accresciuta anzichè cancellare la detta impressione. Me ne duole, ma non per me.

Mi si è rimproverato dall'onorevole Relatore, e anche qui con molto calore, che io abbia espresso al cospetto del Senato un'opinione poco meno che scandalosa dicendo: i conflitti di giurisdizione tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa possono essere sciolti dal Capo del Potere esecutivo, ossia con Decreto Reale.

Ma l'onorevole Tecchio, così dotto com'è nella legislazione nostra e nella legislazione straniera, sa meglio di me che questo sistema è vigente in Francia quasi da un secolo, e così tanto nel regime repubblicano, quanto nel regime Monarchico Costituzionale.

L'onorevole Tecchio non dovrebbe neppure ignorare, come certamente non ignora, che questo è anche il sistema che è stato vigente e praticato nel Governo Subalpino, sia prima, sia dopo lo Statuto; e giacchè si è più volte accennato al tempo in cui io pure ebbi l'onore di prender parte al Consiglio della Corona e di sedere sul banco di dolore del Ministero, dirò che in tutto quel lungo periodo di tempo ho avuto più volte occasione di presentare come Ministro costituzionale simili decreti alla firma Reale, e che li ho rassegnati previo parere di quel Consiglio di Stato, presieduto già allora come

è ancora oggi giorno, dal sapiente, illustre e venerando Senatore Des Ambrois, che ci è tanto più caro in quanto che è l'ultimo che ci rimane di quegli uomini storici e benemeriti dell'Italia che firmarono lo Statuto che ci regge, e che fu prima causa del nostro risorgimento; li ho rassegnati, diceva, senza che mai il Consiglio stesso abbia fatto la menoma osservazione sulla legalità e sulla costituzionalità del provvedimento.

Nè ho poi detto che il Parlamento possa all'uopo ordinare la revoca del decreto, ma sibbene censurare il Ministro che, invitato, vi si rifiutasse, ciò che sarebbe perfettamente costituzionale.

Sappia infine l'onorevole Tecchio che questa è la disposizione della legge del 30 ottobre 1859 nella quale all'art. 17 è detto:

- « Sarà pure necessario il preavviso del Consiglio (di Stato) nei conflitti di giurisdizione tra le autorità dell'ordine amministrativo ed il giudiziario.
- » Questo preavviso dovrà darsi in assemblea generale.

- » La risoluzione del conflitto sarà pronunciata con decreto Reale, sulla proposta del Ministro dell'Interno e sentito il Consiglio dei Ministri ».

Questa è la disposizione pur anche del successivo decreto legislativo del 20 novembre stesso anno, N° 3780, mandatosi pubblicare ed eseguire nelle provincie nelle quali non lo era ancora stato, col Regio Decreto del 25 giugno 1865.

**Presidente.** L'onorevole Senatore De Foresta ora non parla più per un fatto personale.

**Senatore De Foresta.** Mi pare di non allontanarmi dal fatto personale, perchè rispondo sempre all'accusa di errore costituzionale che è stata diretta contro di me; ad ogni modo la mia risposta a questa accusa è finita.

Dico solo che non meritavo gli animati rimproveri fattimi dall'onorevole Relatore.

Sono stato anche accusato, e ripetutamente, di non aver rifiutato alla necessità di avere una Corte suprema, per tenere in freno tutta la Magistratura del Regno, onde non trasmodi oltre le sue attribuzioni e la legge sia da tutti i Tribunali eseguita. Ma, Signori, non si direbbe che dopo la Cassazione nulla vi sia più di sicuro, che tutta quanta la Magistratura sia un'accolta di scioperati, che là dove non vi è la Cassazione, la Legislazione non sia che un caos? Ah signor Relatore, questo è troppo! Non basta la vigilanza del Capo supremo di tutta quanta la Magistratura, che è naturalmente il Ministro della Giustizia, non basta il Pubblico Ministero, che avete sempre a lato d'ogni Collegio giudiziario anche con eccessive attribuzioni, voi magnificate ancora la necessità della Corte di Cassazione per invigilare tutta la Magistratura onde non trasmodi ed eseguisca esattamente ed ugualmente la legge! Questo è troppo, ripeto.

E se queste trasmodazioni o trascuranze avvenissero da parte della Corte di Cassazione, qual rimedio avreste?

L'onorevole Senatore Bonacci diceva: eh, ci vuol pazienza!

**Presidente.** Perdoni, ella non parla per un fatto personale, ma deduce degli argomenti.

**Senatore De Foresta.** Ho finito: dico che anche la Cassazione potrebbe trasmodare, e che se nel caso, che son persuaso non avverrà mai, di non piena osservanza della legge per parte di lei, l'unico rimedio sarebbe quello della pazienza, un poco di questo rimedio voi dovrete applicarlo a tutta quanta la Magistratura, della quale l'onorevole Relatore stesso faceva i bea meritati elogi.

Si dice infine che col mio ordine del giorno voglio nientemeno che sotterrare questo progetto, perchè saranno necessarie forse due generazioni perchè il progetto della intiera revisione dell'ordinamento giudiziario sia discusso ed approvato; e l'onorevole Relatore, augurava a me ed ai miei figli tanta vita da poter vedere approvato cotale progetto. Ebbene, signor Relatore, io più generoso, l'assicuro che ho fede che egli pel bene e per l'onore del suo paese nativo presiederà ancora, come presiede con tanto lustro la Corte d'Appello di Venezia, quando sarà approvato ed attuato il progetto di Revisione dell'ordinamento giudiziario, purchè il Ministero lo voglia.

Del resto, se tanta è la difficoltà per rivedere questo progetto di ordinamento giudiziario per la discussione, se si teme che non bastino due generazioni, perchè lo presentava nel 1868 alla Camera dei deputati il Ministro De Filippo? Perchè lo ripresentava alla stessa Camera il Ministro Raeli nel 1870? Perchè infine la Commissione della Camera dei Deputati proponeva che si differisse la discussione della parte appunto concernente la Cassazione fino allora quando sarebbe stato discusso l'intero progetto?

Il motivo non me lo dirà l'onorevole Relatore; ma mi si permetta che lo dica io schiettamente.

Forse si teme che la discussione di tutto l'intero progetto ritardi di qualche mese il trasferimento della Corte di Cassazione da Firenze a Roma.

Se cotesto fosse il vero motivo, io vi pregherei di riflettere che non può essere una buona legge quella che non dice apertamente ciò che vuole.

**Presidente.** Scusi, signor Senatore, ella non è più sul fatto personale...

**Senatore De Foresta.** Questa volta sono lieto di poter rispondere all'onorevolissimo signor Presidente che ho finito davvero.

**Senatore Conforti.** Domando la parola per un brevissimo fatto personale.

**Presidente.** Essendoci differenza d'opinioni, è ben facile il dare colore di fatto personale a ciò che non sarebbe strettamente tale. Io le accordo la parola, ma le raccomando di stare nei limiti del fatto personale, senza diffondersi in altri argomenti.

**Senatore Conforti.** Se il Senato non ascolta il mio fatto personale, non può giudicare se lo sia, ma io in-

tendo di parlare unicamente per un fatto personale, e sarò brevissimo.

L'onorevole Senatore Musio ha detto nientemeno che io in quest'Aula lo abbia chiamato barbaro, e perchè? Perchè io attribuiva a lui l'idea di abolire il giudizio popolare, vale a dire le Corti d'Assisie.

Ma, mi permetta il Senatore Musio di dichiarare che io non ho detto questo.

Non avrei potuto dirlo giammai, perchè ho una grandissima stima per l'onorevole Senatore Musio, il quale è cotanto liberale in un'età bastantemente inoltrata in cui si suole piuttosto essere retrivi; laonde io non posso con giusta ragione avergli attribuito questa specie d'ingiuria.

Io dissi semplicemente che per attuare la Terza Istanza era necessario abolire la Corte di Assisie, altrimenti le Terze Istanze avrebbero fatto lo stesso ufficio delle Corti di Cassazione, cioè avrebbero annullate le sentenze e rinviatele alle Corti d'Assisie.

Questo è quanto io ho detto; ma se pure qualche espressione mi fosse sfuggita che avesse potuto meno-mamente offendere l'onorevole Musio, io la ritirerei, perchè ho di lui, ripeto, grandissima stima.

Dico poi all'onorevole De Foresta (e questo è anche un fatto personale) che lo ringrazio delle lodi di cui egli ha voluto essermi largo, ma dichiaro che non credo meritarme e che la mia coscienza non mi permette di accettarle.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Domando la parola per un fatto personale (*ilarità*), e sarò breve.

**Presidente.** Ha la parola per un fatto personale.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Ringrazio l'onorevole Senatore Musio delle parole che mi ha rivolto. Della sua cortesia ho prove tanto splendide, quanto della sua dottrina.

Io non ho inteso mai di apporgli ch'egli abbia inesattamente riportate alcune parole del Nicolini. Non le ebbi sott'occhio quelle parole; non le rinvengo nella edizione che ho tra le mani, e che certo è diversa dalla edizione allegata dall'onorevole Musio: ho creduto nondimeno, e credo, alla riferita dell'egregio Collega: ho detto soltanto, e confermo, che tutte quelle pagine del Nicolini, che io vi ho citate e vi ho invitato a leggere, luminosamente corrispondono alla mia tesi, nè punto perderebbero il loro valore e la loro efficacia, avvegnachè, per avventura, le pochissime linee additate dall'onorevole Musio non appariscano consentanee alle cose narrate e alle opinioni dal Nicolini manifestate quando ragionò *ex professo* e delle origini e degli uffici della Corte Suprema di Cassazione. —

All'onorevole De Foresta replicherò, che tanto è lungi che io abbia asserito o supposto che egli possa avere un qualche interesse nella soluzione della presente controversia, quantochè, sebbene da lui medesimo mi fossero state comunicate quelle sue lettere del 1868 che proponevano come una delle sedi della Terza Istanza, la città di Bologna nella quale egli esercita

le sue funzioni di magistrato, io non ho fatto il menomo cenno, la menoma allusione, a quella proposta: chè anzi non avrei tampoco pronunciato il nome di quella dotta e insigne città, se egli non avesse tenuto discorso al Senato di alquante Sentenze della Revisione di Bologna, da esso lui sottoscritte. —

Quanto al *gravissimo errore* che egli mi ha imputato: poco importa se forse i resoconti stenografici invece che scrivere « *errore gravissimo* » si sieno accontentati di scrivere « *errore grave* ».

Io per me, quand'egli parlava, ho inteso precisamente, ed ho tosto notate le sue parole « *gravissimo errore* ».

A ogni modo, io son pago di aver dimostrato, senza che l'onorevole De Foresta abbia più saputo disdirmi, che le mie affermazioni circa il *germe* italico della Corte di Cassazione non incoglievano in errore nè gravissimo nè grave, e si conformavano alla verità giuridica e storica. —

Quanto agli acerbi rimbrotti del De Foresta a quell'illustre giureconsulto che fu il *Troplong*, ho detto e ripeto che a noi non spetta di giudicare il *Troplong* per gli atti di condiscendenza al Secondo Impero, commessi fuoridel suo altissimo Ufficio di Magistrato. A noi spetta solo di considerare le sue Opere di Giurisprudenza, le Decisioni della Corte di Cassazione, al tempo della Presidenza di lui proferite; Opere, e Decisioni, nelle quali tutti i giureconsulti han sempre ravvisato e ravvisano splendidi monumenti di dottrina, non meno che di giustizia. —

Quanto alla questione dei conflitti, io conosceva il sistema anteriore al 1859.

**Presidente.** La prego di attenersi strettamente al fatto personale.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Io mi vi serbo fedele; ma l'onorevole De Foresta, sotto specie di *fatti personali*, ha parlato sì lungamente!

Quanto ai conflitti, non mi erano ignote le leggi Francesi, e le leggi Sarde anteriori al 1859, e quella del 1859, che ho sempre reputata un errore, emendato poi grandemente, comechè non pienamente, dai legislatori del 1865; ma io non poteva ammettere per la *decisione* dei conflitti nè il sistema francese, perchè la Francia, che ammira in molte sue disposizioni di diritto privato, non la seguò per nulla ne'suoi ordinamenti e nelle sue discipline *politiche*, che mutano sì di spesso, e mai non correggono i più gravi dei lor difetti: non poteva ammettere il sistema delle leggi Sarde o quello del 1859, non ammessi neanche dall'onorevole De Foresta: e molto meno poteva accogliere la proposta di lui, nuovissima, non mai sentita dianzi, e che probabilmente non più sentirò; la proposta, che i conflitti di giurisdizione abbiano ad essere giudicati dal Ministero; che poi al Parlamento possa ricorrere il soccombente, e al Parlamento appartenga non solo di censurare il Ministero, ma di ordinare la revoca del Decreto.

Non so come mai questo sistema, se pur non ingenerasse la più pernicioso confusione dei poteri, potrebbe nella pratica attuarsi davanti ad un Parlamento composto di due Camere; ammenchè non si voglia, contraddicendo allo Statuto, prescrivere che Deputati e Senatori, nella materia de' conflitti abbiano da sentenziare a Camere unite! —

Quanto alle usurpazioni della giustizia: non ho mai detto ch'io tema di prevaricazioni da parte dei magistrati: ho detto tutto il contrario: ho detto, ripetendo le parole sapientissime dell'onorevole nostro collega il Senatore Bonacci, che il pericolo delle usurpazioni del potere giudiziario sopra il potere legislativo stà propriamente nello zelo della giustizia, il quale (son parole del Bonacci) tortura la coscienza dei magistrati, e, senza che se ne avvegano, li tira talvolta a deviar dalla legge, o a supplire la legge, per servire alle convinzioni ch'essi vengono formandosi circa il vero ed il giusto. E tanto più il pericolo delle dette usurpazioni è flagrante, quanto più il giudice è innamorato della giustizia. Questo amore, che lo avviluppa, lo domina, lo trascina, non può egli sedurlo a dare un voto che alla severa lettera della legge non si conformi? —

Quanto alla lunghezza del tempo che occorrerebbe per la nuova legislazione giudiziaria a cui tende l'onorevole De Foresta: non dobbiam noi trar lezioni da tutta la nostra vita parlamentare? Siamo mai riusciti in tutti i 22 anni dacchè vive il Parlamento, siamo mai riusciti ad avere o un Codice o un organico giudiziario regolarmente deliberato nelle due Camere? No, mai. Bisognò affidarci ai pieni poteri e dopo il luglio 1848, e nel 1859 e nel 1866. Bisognò nel 1865 acquietarci o all'esame fatto da una Camera, o all'esame fatto da un'altra, o a facoltà straordinarie concesse al Governo. Lo stesso Codice di Procedura Civile del 53 fu approvato nell'una e nell'altra Camera sommariamente, senza discussione di articoli, col facile spediente di scrivere a legge che dopo tre anni ei sarà riveduto: e i tre anni della revisione parlamentare son tuttora pendenti: e i Codici di Procedura Civile, riformati nel 59 e nel 65, non sono stati riformati per opera delle due Camere.

Quanto ai progetti del Ministro De Filippo e del Ministro Raeli, presentati alla Camera dei Deputati, il primo nel 1868 e il secondo nel 1870, dai quali l'onorevole De Foresta ricava argomento da credere che gli onorevoli Ministri reputassero non lunga nè difficile impresa la discussione parlamentare di nuovi Codici e nuovi organici: prego l'onorevole De Foresta a por mente che quei progetti non erano nè di nuovi Codici nè di nuovi organici, ma si limitavano modestamente a proporre qualche rattoppamento, qualche modificazione di qualche articolo o nel Codice della Procedura civile, o in quello della Procedura penale, o nell'organico del 6 dicembre 1865: che per conseguenza poteva sperarsi che quei progetti facessero lor cammino; e tuttavia restarono sempre là. La Came-

ra dei Deputati non ha mai veduto una Relazione sull' uno o sull' altro di quei progetti: che anzi le due Commissioni, dell'una delle quali fu Relatore l'onorevole Panattoni, dell'altra l'onorevole De Filippo, stimarono necessario di estrarre da quei progetti, e proporre l'approvazione di quel solo articolo che (lasciando stare in tutto il Regno i Codici e l'organico quali li abbiamo ricevuti nel 1865) provvedeva alla unificazione legislativa della Venezia. Or veggia l'onorevole De Foresta, se quell'esempio sia molto calzante a dar prova di grande facilità e di grande celerità; e se io non avessi ragione ad avvisare che i nuovi Codici, i nuovi organici, il Regno d'Italia li dovrà attendere dalla generazione futura! —

Infine, e quanto alle considerazioni politiche: io non ho parlato della fretta che si abbia o non si abbia di andare a Roma. Quanto a me, allorchè il Parlamento sederà a Roma, invece di consumare 8, o 9 ore nel viaggio, ne dovrò consumare 23, o 24; e questo, ad uomo della mia età, non è certamente un vantaggio. Ma, se la nostra Capitale per lo bene d'Italia dovesse portarsi nel più remoto angolo della Penisola, direi « andiamcene tutti a quell'ultimo lido »: e se al maggior bene della patria giovasse il far presto, direi andiamcene subito; e piuttosto stassera che domattina.

Qui terminano i fatti personali querelati al mio indirizzo dall'on. De Foresta: e qui devono terminare le mie parole. —

**Presidente.** Ripeto al Senato che secondo il Regolamento spettava al Relatore ad avere l'ultimo la parola.

Leggo ora l'ordine del giorno del Senatore De Foresta per metterlo ai voti.

« Il Senato, considerando che le questioni se debbano esservi due soli gradi di giurisdizione, ovvero, in certi determinati casi, possano esservene tre, e se oltre alle Corti d'Appello debba esservi un'altra Suprema Magistratura, quale essa debba essere e dove abbia ad avere la sua sede, sono questioni gravissime e molto complesse, le quali non possono essere opportunamente discusse nè risolte che quando verrà ripresentato e discusso l'intero progetto di legge già presentato altre volte al Parlamento per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di Procedura;

» Considerando inoltre che gravi motivi politici e di alta convenienza consigliano eziandio a non troppo affrettare la discussione isolata di quella parte dell'anzidetto progetto, ed a lasciare per ora le cose nello stato in cui si trovano;

« Rinvia la discussione di questo parziale progetto di legge alla ripresentazione e discussione dell'intero progetto per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di Procedura; invitando intanto il Ministero a proporre le opportune disposizioni per attribuire provvisoriamente alla Corte di Cassazione di Firenze, la Corte d'Appello di Roma e quelle altre che

si crederà pure conveniente di attribuirle; e passa all'ordine del giorno.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha la parola sull'ordine del giorno.

**Senatore Menabrea.** Ho domandato la parola sulla posizione della questione.

Non tema il Senato che io voglia rientrare indirettamente nella questione che è stata agitata per parecchi giorni di seguito.

Io non sono tanto temerario da intromettermi fra combattenti che hanno sostenuto così valorosamente ciascuno la propria tesi. Certamente questa fu una discussione che starà fra quelle che maggiormente onorano il Senato del Regno.

Tuttavia, quantunque profano nell'argomento, ho prestato la massima attenzione, ho sentito le più gravi ragioni addotte da ambe le parti, quale per sostenere l'istituzione di un Tribunale di Suprema Revisione e quale per mantenere la Cassazione.

Veramente, se io avessi da profferire un giudizio a questo riguardo, non certamente come Magistrato, ma come Senatore, sarei molto perplesso. Soltanto mi è rimasta in tutta questa discussione un'impressione, ed è, che tanto un sistema....

**Presidente.** Scusi, ma Ella ha la parola sull'ordine della discussione.

**Senatore Menabrea.** ....Io sono nella questione, e propriamente parlo sulla posizione della questione.

Soltanto io faceva osservare, che mi è rimasta nell'animo un'impressione, ed è che tanto nell'uno quanto nell'altro sistema vi sono delle gravi imperfezioni; d'onde conchiudo che, malgrado tutta la buona volontà dei Giudici, sia molto e molto difficile di avere la *giustizia giusta*.

Ma qui, o Signori, non si tratta di decidere se dobbiamo avere o una Corte di Cassazione o una Corte di Revisione, si tratta di vedere se noi dobbiamo accogliere l'attuale progetto di legge, il quale non risolve nessuna questione.

**Presidente** Ma in questo modo ella entra in merito, ed io le diedi la parola sull'ordine della votazione.

**Senatore Menabrea.** È appunto sul modo di votazione ch'io parlo.

Dunque, ripeto, qui non si tratta di decidere se dobbiamo avere una Corte di Cassazione o una Corte di Revisione, ma si tratta di vedere se con questo progetto di legge dobbiamo far cambiare la giurisdizione delle attuali quattro Corti di Cassazione che esistono, e trasportare a Roma quella di Firenze.

Ora, o Signori, se io era in dubbio nel sentire i primi oratori che hanno ragionato sopra l'uno e l'altro sistema di Magistratura Suprema, la mia convinzione si è fatta profonda dopo il brillante discorso dell'onorevole Senatore Tecchio, il quale, con quella lucidità d'eloquenza di cui ha l'arte e, direi il privilegio, ha trattato l'argomento in tutta la sua ampiezza. Egli ha

propugnato con molto valore la costituzione della Corte unica di Cassazione, ma nello stesso tempo egli ha accennato ai gravi difetti che tuttora esistono nel sistema attuale, e ne ha riconosciuto alcuni che erano già stati accennati dai suoi avversari.

Accennava, fra gli altri, la mancanza della Camera dei Ricorsi; ed indicava quali fossero i rimedi indispensabili, affinché la Corte di Cassazione adempisse adeguatamente il suo ufficio.

Ora, o Signori, si provvederà da noi a tutto questo colla legge che discutiamo? Avremo noi una Corte di Cassazione unica? Avremo noi una Corte di Cassazione che possa spedire colla rapidità voluta i giudizi?

Niente affatto! Cosa avremo fatto colla legge attuale? Qualche rimescolamento nelle quattro Corti di Cassazione esistenti, e niente di più.

**Presidente.** Ma scusi ella rientra nella discussione generale.

**Senatore Menabrea.** No, no, è per venire all'ordine del giorno che intendo proporre.

Io dunque dico che colla legge attuale non si scioglie veruna delle difficoltà che ora esistono; non si costituisce una Corte di Cassazione, come vorrebbero i propugnatori di questo progetto; non si tolgono di mezzo le difficoltà che si incontrano nella pronta spedizione delle cause; per cui, votando questo progetto di legge, non si farebbe come dissi che un inutile sconvolgimento nelle condizioni delle quattro Corti di Cassazione oggi esistenti, e dei Supremi Magistrati che le compongono; il che potrebbe essere cagione di nuovi ritardi nella spedizione della giustizia, e forse farebbe salire a 20 mila il numero delle cause arretrate che allo stato delle cose è di circa 15 mila.

Anzi, quando fosse promulgata la presente legge, la costituzione di una Corte unica di Cassazione potrebbe essere rimandata indefinitamente a motivo degli interessi contrarii, e forse sorgerebbero quegli stessi ostacoli insuperabili che fecero in altri tempi abolire la Sezione dei Ricorsi che esisteva nella primitiva Corte di Cassazione.

Ora, o Signori, quel che più di tutto è necessario si è di far sì che la giustizia venga resa il più prontamente possibile, e di avere un Magistrato Supremo che corrisponda a tutte le esigenze di quell'importantissimo servizio. Credo adunque che prima di deciderci sopra questo progetto di legge, che può avere una grandissima portata, sarebbe necessario che il Governo presentasse simultaneamente un altro progetto per la istituzione definitiva di questa Corte unica, non potendosi l'attuale progetto considerare che come transitorio, il quale perciò dovrebbe avere un termine fisso. Per conseguenza, io credo che sia di tutta necessità, di differire la discussione di questa legge e rimandarla all'epoca in cui il Ministero sarà in grado di presentare un progetto definitivo sulla Corte unica.

Io parlo secondo la mia coscienza e secondo l'impressione che mi hanno fatto i discorsi che ho sen-

lito, e propongo al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, invitando il Ministero a presentare al più presto un progetto di legge col quale si provveda alla costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno, sospende intanto la discussione della presente legge. »

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Essendo assente il Guardasigilli, io mi trovo in obbligo di pregare il Senato, ove il Senatore Menabrea intenda persistere nell'ordine del giorno presentato, di voler rinviare questa discussione a domani. Egli è vero che venni incaricato dal Guardasigilli di sostenere la discussione in sua vece, essendo egli trattenuto presso l'altro ramo del Parlamento da una importantissima discussione; ma sicuramente è necessario che quando si tratta di manifestare l'opinione del Governo sopra una mozione di tale e tanta importanza quale si è quella che ha fatto l'onorevole Senatore Menabrea, è necessaria, dico, la presenza di quel Ministro che regge il Dicastero al quale la materia si riferisce: un supplente non potrebbe certamente avere l'autorità che fa di mestieri in tale circostanza. Epperò, ove l'onorevole Senatore Menabrea persista nella sua proposta, io pregherei il Senato a voler differire a domani la discussione perchè possa esservi presente il Guardasigilli.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** Io non potrei associarmi alla proposta dell'onorevole Menabrea. Prescindo dalla questione di merito; ma vi è un articolo nel progetto di legge, ossia l'articolo 10, il quale stabilisce che nella prossima Sessione sarà presentato al Parlamento un progetto di legge per la costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno. Ora, dal momento che la stessa legge porta l'obbligo al Governo di presentare un progetto di legge a questo effetto, mi pare che lo scopo, a cui mira l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea, sia pienamente raggiunto.

Dirò anzi che io mi tengo più sicuro di una disposizione che si trova in una legge, che di una promessa di un Ministro. Io ho fiducia nella parola dei Ministri, ma i Ministri sono mutabili; gli ordini del giorno sono spesso seppelliti negli Archivi; ma quando questo articolo 10 del progetto della Commissione sia sanzionato, e convertito in legge, allora siamo certi che otterremo necessariamente la desiderata legge, la quale porta la costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno.

Credo adunque che la disposizione dell'art. 10 del progetto che stiamo discutendo, sia una risposta perentoria all'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Menabrea.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea.** L'articolo 10 cui accenna l'on. Chiesi non mi era sfuggito, ma è anzi quell'articolo che mi spaventa; perchè ho la convinzione che quando venga votato questo progetto di legge, non avremo che un articolo il quale fa al Ministro Guardasigilli l'obbligo di presentare un qualsiasi progetto di legge sulla Corte di Cassazione, ma non avremo mai una Corte di Cassazione unica, ed avremo perturbato il sistema attuale, che già si riconosce imperfetto.

Io adunque desidero che sia sospeso questo progetto di legge e si ripresenti simultaneamente a quello di cui è fatto cenno nell'art. 10, e ciò io desidero perchè si esca una volta dal provvisorio.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Senatore Menabrea.** Il sistema proposto nella legge attuale, non dirò che sia un inganno, perchè lo credo proposto in buona fede, ma lo credo una illusione; vi sono tanti interessi contrarii, perchè questo Magistrato supremo unico sia costituito, che si può ritenere che, una volta votata la legge attuale, non lo avremo mai. Per cui io mantengo l'ordine del giorno che ho proposto.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Senatore Arrivabene.** L'ho domandata prima io.

**Presidente.** La parola è al Senatore Arrivabene.

**Senatore Arrivabene.** Io non voglio entrare nel merito dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea, ma dirò che trovo conveniente adottare la proposta fatta dal signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di non deliberare cioè sull'ordine del giorno che propone la sospensione, e che la seduta sia rinviata a domani, perchè possa assistervi l'onorevole Ministro Guardasigilli, ora trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

**Senatore Menabrea.** È giusto; e per sostenere il mio ordine del giorno, io aveva dimenticato per un momento la proposta dell'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; è giusto, dico, che si differisca ogni deliberazione in proposito. Ringrazio anzi il Senatore Arrivabene di avermi fatto quest'avvertenza.

**Senatore Tecchio, Relatore.** Domando la parola...

Non è già per oppormi al rinvio che io intendo parlare; chè il rinvio è la cosa più logica e la più naturale....

**Presidente.** È questo che io volevo proporre. Se il Senato consente a rimettere la questione a domani, mi parrebbe più conveniente troncare ogni discussione.

**Senatore Tecchio, Relatore.** Amerei di dire poche parole affinché l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio ne possa dare notizia al Ministro Guardasigilli.

Intendo prima di tutto avvertire, (e nessuno può disconoscerlo) che abbiamo dinanzi a noi un tempo brevissimo perchè, al più tardi per l'ultimo di questo mese,

l'argomento della Cassazione, rispetto ai Romani, deve essere deciso definitivamente. Altrimenti a Roma e alla Provincia Romana col primo giorno di aprile mancherà affatto ogni via di ricorso alla Suprema Giustizia.

In secondo luogo pregherei il Signor Ministro di Agricoltura e Commercio di significare al suo collega il Guardasigilli, che (almeno per parte mia) nello stato attuale delle cose, e rispetto al cumulo dei Ricorsi arretrati, non moverei alcuna opposizione se a questo Progetto di legge il Ministro della Giustizia proponesse l'aggiunta di un articolo per la Istituzione, e fosse pur temporanea, della Camera dei Ricorsi.

**Presidente.** L'onorevole De Foresta aderisce a rimandare le sue osservazioni alla tornata di domani?

**Senatore De Foresta.** Quando piaccia al Senato rimandare la seduta, domani farò la dichiarazione che intendeva fare oggi.

**Presidente.** Allora la discussione è rinviata a domani e invito i Signori Senatori in seduta pubblica per le ore due.

La seduta è sciolta (ore 5).